

Scuola. Sentenze sospese Regolarizzazione per i precari fermata in appello

Nicola Da Settimo

Prime difficoltà per la via giudiziaria all'immissione in ruolo del personale scolastico precario. La Sezione lavoro della Corte d'Appello di Firenze - ordinanza 8 febbraio - ha accolto la richiesta del ministero di sospendere l'esecutività delle sentenze di primo grado del tribunale di Siena, che aveva deciso l'illegittimità del termine, convertendo il contratto a tempo indeterminato. Le pronunce di Siena sono state le prime a ritenere «consentita la disapplicazione della normativa nazionale (articolo 36 del dlgs 165/2001) a vantaggio della direttiva comunitaria 1999/70». La Corte, pur dando atto che resta la necessità di «un completo

tualmente sanzionare, il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato stipulati in successione. Viene rimesso al giudice di merito l'accertamento se l'attuazione effettiva delle disposizioni di diritto interno configurino uno strumento adeguato a prevenire e, se del caso, a sanzionare gli abusi.

La sentenza della Cassazione, per la verità, non ha esaminato i risvolti di compatibilità dell'articolo 36 con la normativa comunitaria, sostenendone la conformità all'articolo 97 della Costituzione, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale 98/2003: il meccanismo della conversione - infatti - contrasterebbe con il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso. La giurisprudenza non risolve però il problema se il diritto interno - non ammettendo la conversione dei contratti di lavoro con la Pa - preveda «altre misure effettive per evitare, ed eventualmente sanzionare, il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato stipulati in successione», risultando altrimenti in contrasto con i principi comunitari. Questo accertamento, secondo la Corte europea, è rimesso al giudice di merito, che ben può valutare insufficiente la tutela risarcitoria. Come osserva il giudice di Siena, «spesso una sequenza lungamente inanellata di rapporti di lavoro a termine relega la ripara- zione per equivalente, ancorché in funzione sanzionatoria dissuasiva, quasi a innocuo spauracchio». Ed ancora: «I risarcimenti del danno per essere efficaci deterrenti non potrebbero che assurgere a dimensioni così ingenti da contrastare con quella stessa istanza di contenimento della spesa pubblica che ispira la tesi avversa alla conversione in materia».

STOP ALLA CONVERSIONE

I giudici di Firenze hanno congelato la trasformazione dei patti a tempo come chiesto dal ministero

esame delle argomentazioni sollevate dal ministero appellante», tuttavia ritiene «allo stato» l'istanza di sospensiva fondata, richiamando in particolare la sentenza di Cassazione 14350/2010. La questione di fondo è se l'articolo 36, che prevede il divieto di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - sia conforme ai precetti comunitari. La Corte di Giustizia, con ordinanza 1° ottobre 2010, ha affermato che la direttiva 1999/70 CE non osta a una normativa nazionale, come quella dell'articolo 36, a condizione che l'ordinamento giuridico interno preveda altre misure effettive per evitare, ed even-



© RIPRODUZIONE RISERVATA